

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1345 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 2016****sugli standard minimi di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)***[notificata con il numero C(2016) 4988]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, lettera a),vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013 con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI.
- (2) Il SIS II consente alle autorità competenti, quali la polizia e le guardie di frontiera, di inserire e consultare segnalazioni su determinate categorie di persone e oggetti scomparsi o cercati. Per le segnalazioni di persone i dati minimi necessari sono il nome, il sesso, un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione e l'azione da intraprendere. Occorre inoltre aggiungere fotografie e impronte digitali, se disponibili.
- (3) Il SIS II consente di archiviare ed elaborare le impronte digitali per confermare l'identità delle persone individuate a seguito di interrogazione con dati alfanumerici. Inoltre, l'inclusione di un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS) nel SIS II dovrebbe consentire di identificare le persone sulla base delle impronte digitali.
- (4) La qualità, la precisione e la completezza delle registrazioni di impronte digitali sono fattori essenziali affinché il SIS II dispieghi appieno il suo potenziale. Dato l'aumento dell'input e del trattamento delle registrazioni di impronte digitali nel SIS II, e vista l'imminente inclusione dell'AFIS nello stesso, è necessario definire standard minimi di qualità per le registrazioni di impronte digitali ai fini delle identificazioni e delle verifiche biometriche.
- (5) Ulteriori specifiche dovrebbero essere elaborate in una fase successiva, quando si definiranno le specifiche tecniche dettagliate del futuro sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS).
- (6) Il formato di input delle impronte digitali nel SIS II, che dovrebbe essere basato su uno standard del National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti d'America, non è parte della presente decisione e deve essere definito nel documento di controllo dell'interfaccia.
- (7) La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel SIS II sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI, che si applicano anche al trattamento delle impronte digitali nel

⁽¹⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.⁽²⁾ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.